COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 08/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 12/7/2007 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24/10/2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 4.179,09, a titolo di commissioni bancarie, commissioni mandataria, spese istruttoria, commissioni dovute all'agente/mediatore e oneri assicurativi, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 115,92);
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente di aver sempre operato in piena conformità con la normativa italiana primaria e secondaria vigente in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti; invero, la distinzione tra costi recurring e up-front trova la sua fonte nell'art. 125-sexies TUB, di recepimento della direttiva 2008/48/CE, e negli orientamenti forniti agli intermediari dalla Banca d'Italia, confermati dall'autorità giudiziaria e dall'ABF;
- che la commissione finanziaria percepita dall'agente si riferisce esclusivamente alla prestazione svolta dallo stesso, quale collocatore fuori sede del finanziamento in



questione; precisa che tale attività si esaurisce al momento della sottoscrizione del contratto e non è correlata alla durata del prestito;

- in riferimento agli oneri assicurativi, che bisogna prendere in considerazione il premio netto, pari ad € 1.038,17, il quale non include i diritti e le imposte;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, atteso che le stesse si riferiscono ad attività connesse al perfezionamento del contratto.

Pertanto, chiede di:

- ritenere "adeguato e conforme" il rimborso che riconosce al ricorrente, pari ad € 2.761,60, di cui € 819,99 per le commissioni bancarie, € 1.354,44 per le commissioni finanziarie ed € 587,17 per gli oneri assicurativi, oltre agli interessi legali e al contributo di € 20,00;
- respingere ogni "maggior pretesa".

In sede di integrazione alle controdeduzioni, l'intermediario richiama la documentazione prodotta in atti attestante il rimborso di € 751,69 da parte della compagnia assicurativa in favore del ricorrente. Alla luce di tale rimborso, *"rettifica"* l'importo che è disponibile a riconoscere al ricorrente, il quale è pari ad € 2.174,43, di cui € 819,99 per le commissioni bancarie ed € 1.354,44 per le commissioni finanziarie.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o



parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria e le commissioni previste per l'agente o il mediatore, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto.

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace.

Natura invece *recurring* hanno le commissioni mandante e mandataria, perché remunerative di attività attinenti anche alla durata del prestito o alla gestione del finanziamento (in termini cfr. Coll. di Roma, dec. n. 17016/2019). In quanto tali devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto dei rimborsi già effettuati (€ 115,92).

Natura certamente *recurring* hanno anche gli oneri assicurativi anticipati dal cliente, i quali però risultano già retrocessi da parte della compagnia assicurativa con assegno circolare del 08.01.2020 dell'importo di € 751,69, versato in atti. Nulla sul punto ha eccepito il ricorrente.



Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo:

dunata dal finanziamanta		120
durata del finanziamento		120
rate scadute	•	51
rate residue		69
TAN	•	3,90%

				restituzioni			
n/c: ▼		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
O Commissione mandante	(recurring)	€ 1.426,07	€ 819,99 🖲	€ 499,89 🔾	0		€819,99
Commissione mandataria	(recurring)	€ 2.557,14	€ 1.470,36	€896,37	\circ	€ 115,92	€ 1.354,44
Commissione agente/mediatore	(up front)	€ 1.876,80	€1.079,16 🔾	€ 657,89 🖲	0		€ 657,89
O Spese istruttoria	(up front)	€ 300,00	€ 172,50 🔾	€ 105,16 🕑	0		€ 105,16
Oneri assic. (premio netto)	(recurring)	€ 1.038,17	€ 596,95 🖲	€363,92 ○	\circ		rimbosati
rimborsi senza imputazione	•						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.937,48		
interessi legali	sì	•	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.937,48, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da **BRUNO DE CAROLIS**